



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

SEGRETERIA

BANDO

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 E
DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991, N. 32**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA

Vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;

Vista la DGR n. 22/17 del 14/07/2022;

Visto il Bando regionale permanente approvato con determinazione n.165/2492 del 19/01/2023

RENDE NOTO CHE

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Nota Settore SEGRETERIA – COMUNE DI MACOMER

Pec: protocollo@pec.comune.macomere.nu.it e-mail: servizisociali@comune.macomere.nu.it

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda le persone che possiedono i seguenti requisiti:

- portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà);
- residenza anagrafica nonché dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili;
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere prima della presentazione della richiesta di contributo

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

ART. 2 - EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto **presentato prima della data dell'11 agosto 1989** (*“Edifici Ante 1989”*) e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i)¹, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un **progetto presentato dopo la medesima data** (*“Edifici Post 1989”*).

Fanno parte degli “Edifici Ante 1989” ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

ART. 3 - TIPOLOGIE D'INTERVENTI PER CUI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (per esempio, rientrano i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale).

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di disabilità (appartamento condotto in locazione ove il portatore di disabilità risiede).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile.

¹ Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

E' possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla:

TIPOLOGIA A - OPERE ESTERNE ALL'ALLOGGIO:

1. Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
2. Rampe di accesso.
3. Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.
4. Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
5. Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
6. Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli.
7. Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
8. Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

TIPOLOGIA B - OPERE INTERNE ALL'ALLOGGIO

1. Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
2. Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
3. Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
4. Motorizzazione delle tapparelle.
5. Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
6. Spostamento del terminale degli impianti.
7. Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.
8. Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;

9. Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
10. Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
11. Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo, che **deve riguardare opere non ancora realizzate**, deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità utilizzando il modello disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune di Macomer. Dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Macomer oppure trasmessa all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.macomer.nu.it, indicando il seguente oggetto “*Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Domanda presentata dall'esercente la potestà o la tutela sul soggetto portatore di disabilità*” **entro il 01° MARZO di ogni anno.**

Alla domanda devono essere allegati:

- a) **certificato medico**, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
- b) **certificato ASL** (o fotocopia autenticata) **attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione**, qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale e ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989. **La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).**
- c) **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio**, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune (Allegato 2);
- d) **Autorizzazione del proprietario** dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona;
- e) **Attestazione ISEE** riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 5 del Bando regionale permanente);
- f) **Fotocopia del documento di identità in corso di validità**
- g) **Documentazione fotografica** prima dell'esecuzione dei lavori ed eventuale **documentazione tecnica**, necessaria al fine del riconoscimento dell'ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo.

Il termine per la conclusione dei lavori è pari ad un anno dalla data di comunicazione del contributo. Sono fatte salve motivate proroghe rilasciate dal Comune in ragione della complessità dell'intervento e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

ART. 5 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo erogabile è pari a € **7.101,28** per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € **7.101,28** per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Per costi **fino a € 2.582,28** il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi **da € 2.582,28 a € 12.911,42** il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi **da € 12.911,42 a € 51.645,69** il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa **supera € 51.645,69**, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

I Comuni provvedono a erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute.

Il Dirigente del Settore Segreteria
Dott.ssa Cristina Cadoni